

FAUSTO DE MATTIA – FELICITA DE NEGRI

«Non solamente deposito di carte antiche, sterili agli atti presenti»: *l'Archivio generale del Regno, 1806-1816*

Fra le novità più rilevanti che l'avvento dei napoleonici introdusse nella struttura istituzionale del Regno di Napoli va annoverata la creazione del Ministero dell'interno. Il nuovo organismo si caratterizzava come «una magistratura unicamente amministrativa», che restava «intieramente segregata e distinta dalla giudiziaria»<sup>1</sup>. Ne risultava sconvolta, di conseguenza, la tradizionale commistione delle due funzioni, giudiziaria e amministrativa – la prima delle quali nettamente prevalente sulla seconda<sup>2</sup> – che si era incarnata, al centro, nei grandi tribunali napoletani – in primo luogo la R. Camera della Sommaria – con la molteplicità delle loro attribuzioni, estese ben al di là del campo giurisdizionale, e alla periferia nei presidi, posti a capo, ad un tempo, della provincia e della udienza. Da quel momento, al Ministero dell'interno, «base di tutto l'edificio amministrativo», furono ricondotte prerogative e competenze prima affidate alla Sommaria e alla Camera di S. Chiara, mentre gli intendenti, scomparsi gli antichi presidi<sup>3</sup>, persero «ogni influenza sul potere giudiziario, siccome è estinta ogni influenza dei magistrati delle Udienze, e di ogni altro tribunale verso di loro»<sup>4</sup>. Le disposizioni a tale proposito del ministro dell'Inter-

---

<sup>1</sup> ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (AS NA), *Ministero dell'interno, II appendice*, f. 985, «Istruzioni agli intendenti, sottointendenti, segretari generali, ed amministratori di Università approvate da S.E. e messe sotto gli occhi di S.M. il dì II ottobre 1806».

<sup>2</sup> cfr. R. AJELLO, *Il governo delle province: un problema costituzionale*, presentazione a A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli, 1806-1815*, Napoli, Jovene, 1984; per connotare il sistema, Ajello conia la definizione di «assolutismo giurisdizionale».

<sup>3</sup> cfr. M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Napoli, Giannini, 1999.

<sup>4</sup> AS NA, *Interno, II appendice*, f. 985, «Istruzioni...», citato.

no, il francese Miot, suonano perentorie: «nelle materie amministrative /gli intendenti/ hanno a pronunciare essi soli; in ciascuna provincia l'intendente» è «l'unico magistrato responsabile, nelle cui mani è riposta l'autorità amministrativa»; e ancora: «le università e gli stabilimenti di pubblica opera dipendono unicamente da' rispettivi intendenti sotto gli ordini» dello stesso ministro<sup>5</sup>.

Senonchè le certezze del nuovo sistema sembrano fermarsi qui: la funzione amministrativa, enucleata per decreto dal viluppo dei poteri che caratterizzava la società napoletana di *ancien régime*, doveva ancora acquisire corpo e identità. Basti pensare che il termine stesso con cui essa veniva individuata e circoscritta, «amministrazione», rappresentava per il Regno un vocabolo di nuovo conio. In particolare, gli intendenti, dei quali era stata decretata l'estraneità al potere giudiziario, restavano in attesa di sapere «quel che essi possono, e debbono fare rispetto al ramo del Governo, che l'è affidato». L'istituzione delle intendenze, come è noto, poneva le basi per realizzare il controllo del centro sulla periferia, obiettivo a lungo quanto inutilmente perseguito dal vicereame, prima, e dai Borbone<sup>6</sup> poi; ma per il momento, bisognava dotare le nuove autorità provinciali di strumenti operativi. Tali potevano essere considerati, in primo luogo, i documenti prodotti dagli organismi che avevano storicamente espletato almeno parte delle competenze allora trasferite alle intendenze provinciali. Espressione la più concreta e tangibile della fitta trama di rapporti intessuta per il passato dagli organismi centrali con le comunità del Regno, essi consentivano di delineare i contorni della sfera di azione delle neocostituite intendenze e di gettare le fondamenta dell'«edificio amministrativo». In questa ottica, promulgata la legge dell'8 agosto 1806, che poneva in essere l'«amministrazione civile», il ministro di Giustizia ordinò ai tribunali della Sommaria e di S. Chiara di tenere a disposizione di ciascun intendente «gli atti, stati discussi, conti ed altre carte relative all'interna economia comunale»<sup>7</sup>; in ciascuna provincia, poi, bisognava procedere ad una separazione «delle carte precedenti, che appartengono al Tribunale da quelle, che riguardano l'Amministrazione ritenendo /gli intendenti/ le seconde presso di loro e rimettendo le prime all'Udienza». Si prospettava così un duplice movimento, dall'indistinto al distinto e dal centro alla periferia.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> R. AJELLO, *Il governo...* citato.

<sup>7</sup> AS NA, *Interno, II app.*, f. 985, citato.

I nuovi governanti ritenevano, evidentemente, di poter realizzare l'operazione senza difficoltà. Ma i primi ostacoli non tardarono a palesarsi. Alla pretesa di distinguere i documenti a seconda che concernessero, da un lato, le province, dall'altro il distretto della capitale appena tracciato, si opponeva un processo plurisecolare nel corso del quale i tribunali napoletani avevano spogliato di potere e di competenze le udienze provinciali, sì da convogliare al centro tutte le questioni di una qualche importanza agitate sul territorio del Regno. Difficoltà ancora più gravi scaturivano poi dalla necessità di circoscrivere l'intervento – come recitavano le istruzioni del ministro – specificamente alle carte «che hanno rapporto con l'amministrazione delle università». Nelle intenzioni di Miot, in questa categoria non avrebbero dovuto essere compresi gli atti giudiziari perché, in linea di principio, relativi ad una funzione distinta. Ma la teoria non reggeva il confronto con la realtà di una documentazione che, anche quando era strettamente attinente alle questioni amministrative delle comunità regnicole, si presentava comunque sotto forma di atto processuale. Sicché il tentativo dei nuovi governanti, di applicare alle carte prodotte dagli apparati preesistenti schemi classificatori che erano basati sul principio di divisione dei poteri, ignorandone l'estraneità allo Stato napoletano di *ancien régime*, risultò ben presto velleitario.

Va ascritto a merito di un oscuro consigliere di intendenza, Michele de Dominicis, l'aver formulato una proposta più aderente alle tradizioni del Regno<sup>8</sup>. Rovesciando i termini del progetto francese di divisione classificatoria, il de Dominicis consigliò, in una relazione al ministro dell'Interno, di riunire i documenti delle antiche magistrature «che hanno rapporto con le università» in un unico archivio. Esso era, almeno in parte, già esistente: in un'ala dell'antico Castelcapuano, l'Archivio cosiddetto «grande» della R. Camera della Sommaria – che nel medesimo edificio aveva la sua sede – raccoglieva «le carte antiche» riguardanti «l'amministrazione delle

---

<sup>8</sup> Nominato dai francesi consigliere di Intendenza a Teramo, grazie a non ben precisate benemerienze politiche acquisite nel '99, nel dicembre 1807 de Dominicis si portò a Napoli, ufficialmente per ragioni familiari. Nella capitale cominciò a segnalarsi all'attenzione di Miot presentando gli una memoria «per formare un regolamento col quale si potesse avere uniformità nell'amministrazione civile» (in AS NA, *Ministero dell'Interno, I inventario*, f. 638). Ottenne così dal ministro diversi, piccoli incarichi che gli consentirono di prolungare la sua assenza dall'impiego teramano. Probabilmente nel tentativo di procurarsi un'occupazione stabile a Napoli, fu indotto ad interessarsi al tema del progettato trasferimento delle carte dagli antichi tribunali centrali e periferici agli intendenti che non aveva ancora avuto concreta realizzazione.

università», fra le quali i catasti, gli atti discussi del 1627, i conti dei perceptor, i processi terminati, nonché gli archivi, formalmente autonomi ma tutti prodotti dall'attività di quel tribunale, del cedolario, dei fiscali, degli arrendamenti, dei quinternioni, delle significatorie. Da quei documenti, segnalava de Dominicis, gli intendenti avrebbero potuto trarre le notizie «onde formarsi un esatta scrittura patrimoniale (...) di tutte le università del Regno», così come veniva loro richiesto dal ministro dell'Interno. Si trattava perciò di proseguire sulla strada già tracciata, accorpando alla documentazione conservata nel Grande Archivio anche quella riguardante «l'interesse delle università» che esisteva presso i tribunali napoletani o altrove <sup>9</sup>.

In un primo momento i suggerimenti del de Dominicis non produssero effetti. Nel frattempo era proseguita a ritmo serrato l'opera di profonda trasformazione delle istituzioni del Regno posta in atto dai conquistatori. Nel 1807 toccò proprio alla R. Camera della Sommara, dopo più di tre secoli di attività, cedere il passo alla R. Corte dei conti. Il nuovo organismo, che si configurava come legittimo erede dell'antico tribunale, gli subentrava di diritto anche nel controllo del Grande Archivio <sup>10</sup>. Ma attraverso la Corte dei conti, che dipendeva dal Ministero delle finanze, quest'ultimo, e non il dicastero dell'Interno, avrebbe finito per disporre dell'immenso patrimonio documentario concernente l'«amministrazione delle università». Per aggirare l'ostacolo, di nuovo il de Dominicis elaborò una proposta: l'archivio esistente a Castelcapuano sarebbe stato messo a disposizione di entrambi i dicasteri; due magistrati, l'uno designato dal ministro dell'Interno, l'altro nominato dal responsabile delle Finanze, avrebbero dovuto indicare «il modo dell'unione» <sup>11</sup>. Anche

---

<sup>9</sup> AS NA, *Segretariato antico*, fs. I, inc. I, memoria s. a. (ma M. de Dominicis) e s.d.; il Grande Archivio della Sommara per la sua mole aveva già colpito l'attenzione del ministro Miot che in una relazione al sovrano del luglio 1806 ne segnalava l'esistenza (AN, 381 AP, dossier 6).

<sup>10</sup> Il procuratore generale della R. Corte dei conti, C. De Marco, elaborò il 16 febbraio 1808 la proposta, poi approvata dal ministro delle Finanze Roederer il 13 marzo, che il Grande Archivio della cessata Camera della Sommara – divenuto ormai, a suo avviso, archivio «della Corte regia» – inglobasse anche i cinque archivi fino a quel momento formalmente autonomi (Cedolario, Catasti, Arrendamenti, Quinternioni, Significatorie) e che ad esso fossero consegnati gli atti processuali dei soppressi organi giudiziari napoletani che ancora, a circa due anni di distanza dalla riforma dei tribunali, si trovavano in possesso degli antichi subalterni.

<sup>11</sup> AS NA, *Segretariato antico*, f. I, inc. I, memoria s.a. (ma M. de Dominicis) e s. d.; il 24 marzo 1808 de Dominicis tornava a scrivere al ministro dell'Interno, Miot, chiedendo

questo suggerimento non ebbe seguito. I ministri interessati si accordarono invece per un diverso modello organizzativo. Sembra si debba attribuire al Miot l'idea «di non fare uscire dal Grande Archivio della Corte regia dei conti le carte relative alle comunità, ma di separarle da quelle che riguarda/va/no oggetti appartenenti» al Ministero delle finanze, affidandone a personale del dicastero dell'interno «la direzione e custodia»<sup>12</sup>. Roederer, titolare delle Finanze, dal canto suo non si oppose e il 21 aprile 1808 fu infine varato il decreto con il quale si stabiliva che «tutte le carte relative agli interessi delle Università esistenti nei tribunali /della capitale/, nel Grande Archivio della Camera della Sommaria e in quei che dalla medesima dipendevano si uniscino e formino un solo Archivio comunale sotto la immediata dipendenza del Ministero dell'interno»<sup>13</sup>. Pur riecheggiando in qualche punto i consigli del de Dominicis, era, a ben vedere, l'originario progetto francese di divisione classificatoria che si ripresentava in una nuova versione. Questa volta, i governanti programmano di prelevare le carte amministrative detenute dagli organi giurisdizionali napoletani per affiancarle a quelle già presenti nel Grande Archivio, le quali andavano a loro volta isolate dalla restante documentazione di diversa natura. Quanto alla delicata questione dei rapporti fra i due dicasteri, il neocostituito «archivio comunale» rimaneva «parte del Generale Archivio» della Regia Corte dei conti ma si presentava «separato» da un punto di vista funzionale<sup>14</sup>. Direttore del nuovo istituto veniva nominato Michele de Dominicis<sup>15</sup>.

Il decreto appena ricordato stabiliva però soltanto un principio generale, la cui concreta realizzazione era demandata al nuovo direttore: a lui spettava redigere un piano di organizzazione, procedendo di concerto con il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti. Senonché, a solo due mesi di distanza, de Dominicis dichiarava «l'impossibilità della divisione delle scritture che si conservano nell'Archivio dell'abolita

---

dogli di intercedere presso il ministro di Giustizia affinché ordinasse a tutti i tribunali napoletani di passare al Grande Archivio «le carte terminate riguardanti l'interesse delle università».

<sup>12</sup> La paternità del progetto viene riconosciuta al Miot dal collega delle Finanze in una lettera del 9 aprile 1808 in AS NA, *Segretariato antico*, f. 1, citato.

<sup>13</sup> Il ministro dell'Interno, A. Miot, a M. de Dominicis, 30 aprile 1808, in AS NA, *Segretariato Antico*, f. 1, inc. 1.

<sup>14</sup> Lo precisava in una lettera al de Dominicis il ministro di Giustizia Cianciulli, *ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

Regia Camera della Sommaria e degli altri tribunali»<sup>16</sup>, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo dell'archivio comunale. Le ragioni addotte ribadivano le peculiarità della struttura tradizionale del Regno, irriducibile al modello di Stato in via di realizzazione per volontà dei francesi. «Il presente sistema – scriveva de Dominicis – che ha diviso il potere giudiziario da quello amministrativo, e suddivide l'amministrazione in finanziaria, e civile farà, che da ora in avanti le scritture saranno divise in questi tre rami». Invece «per tutta l'antica scrittura è impossibile – a suo giudizio – di fare la divisione», visto che la confusione, e non la divisione, dei poteri aveva contraddistinto il Regno e le sue istituzioni. Ne discendeva che «in tutto la scrittura è unita» e dunque «tutto l'archivio si deve riputare come uno solo». De Dominicis proponeva perciò di creare «un grande generale archivio» ove riunire tutte le carte fino a quel momento conservate nei diversi archivi particolari, dovunque questi si trovassero collocati. La tesi, innovativa rispetto alle precedenti posizioni dello stesso de Dominicis, era stata formulata probabilmente sulla spinta dei recenti, importanti rivolgimenti istituzionali: infatti, la nuova organizzazione giudiziaria – di cui si prevedeva l'avvio il primo novembre 1808<sup>17</sup> – poneva in discussione il destino dell'imponente documentazione che era stata prodotta fino a quel momento dalle antiche magistrature. Non a caso, a questa categoria di atti era dedicata nella memoria una particolare attenzione. Al nuovo «stabilimento», secondo il suo futuro direttore, andavano consegnati non soltanto gli atti processuali in cui le Università erano parte, come adombrato dal decreto del 21 aprile, ma tutti i processi conclusi; tanto più che la documentazione dei soppressi tribunali «era talmente complicata» – secondo le parole di de Dominicis – da riguardare, in maniera indifferenziata, sia gli interessi delle università e degli altri pubblici stabilimenti sia quelli del fisco e dei privati.

<sup>16</sup> *Ibidem*, de Dominicis al ministro dell'Interno Miot, 24 giugno 1808; alla lettera sono allegati tre rapporti che de Dominicis dichiara di aver steso «in intelligenza col Presidente e col Procuratore Generale della Regia Corte dei Conti»: «rapporto per la formazione e regolamento dell'archivio generale del Regno», cui è annesso un «piano per la formazione dell'Archivio», sottoscritto anche dai due magistrati della Corte, «piano per lo locale dell'Archivio» e «rapporto relativamente all'attuale archivio in risulta de' citati cambiamenti». Quanto alla sede del nuovo «stabilimento», si lamenta l'insufficienza dei locali già occupati dal Grande Archivio, all'ultimo piano di Castel Capuano, per accogliere le carte di cui si prevede l'affluenza (AS NA, R. Camera di S. Chiara, *Bozze di consulte*, agosto 1808).

<sup>17</sup> Lo stabilisce il r.d. 20 maggio 1808 n.142 (cfr. F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli, Jovene, 2001).

L'Archivio generale e il suo direttore, sempre nei disegni del de Dominicis, sarebbero stati posti «sotto l'immediazione» del ministro dell'Interno «per tutto quello che riguarda l'economia di questo stabilimento e le scritture che li appartengono», ma, per ciò che concerneva le Finanze – aggiungeva il de Dominicis, attento alle possibili frizioni fra i due dicasteri – il direttore «sarà sempre coll'intelligenza del procuratore reale della Corte dei conti e sotto l'immediazione dello stesso ministro». Inoltre, grazie all'organizzazione che il direttore aveva in animo di conferire al nuovo istituto, anche gli altri dicasteri avrebbero potuto «corrispondere» con l'Archivio generale, entrando in relazione con questa o quella «divisione» a seconda delle attribuzioni alle quali le scritture di volta in volta prese in considerazione potevano essere ricondotte. Lo «stabilimento» si sarebbe infatti articolato in quattro divisioni, tre delle quali corrispondevano alle grandi branche della struttura statale appena eretta (giustizia, amministrazione civile, amministrazione finanziaria); ognuna di esse avrebbe conservato le carte riguardanti le competenze dei rispettivi ministeri<sup>18</sup>, con una significativa distinzione fra la documentazione dell'Interno e quella delle Finanze, quasi ad evitare, per il futuro, ogni possibile attrito fra i due dicasteri nel loro rapporto con l'Archivio generale. Diversa invece la caratterizzazione della «prima divisione», alla quale sarebbero state affidate, sempre secondo il piano del de Dominicis, «tutte le antiche carte che riguardano gli atti della storia del Governo» che si trovavano – «ben conservate», secondo il giudizio degli estensori del «piano» – nel Grande Archivio<sup>19</sup>.

Il progetto, sottoscritto anche dal presidente della Corte dei conti, N. Vivenzio, e dal procuratore generale C. De Marco, fu trasmesso all'Interno alla fine del mese di giugno 1808. Ma importanti cambiamenti si preparavano per il Regno: Giuseppe Bonaparte era partito alla volta della Spagna e di lì a poco Gioacchino Murat avrebbe preso il suo posto sul trono napoletano. Con il sovrano mutarono in parte anche i vertici politici e la questione dell'archivio passò comprensibilmente in secondo piano.

---

<sup>18</sup> Va sottolineata la contraddizione che su questo punto mostra il «piano» presentato dal de Dominicis: perché, se da un lato si sottolinea come, a causa dell'intima «connessione» di tutte le scritture prodotte dagli apparati di *ancien régime*, fosse «impossibile l'esatta divisione» di esse, dall'altro l'organizzazione dell'archivio in quattro divisioni prefigura una corrispondente ripartizione di tutte le carte in esso conservate e non soltanto di quelle che sarebbero state poste in essere nell'ambito del nuovo sistema statale.

<sup>19</sup> De Dominicis si riferisce al cosiddetto Archivio della Zecca su cui cfr. F. TRINCHE-RA, *Degli Archivi Napolitani*, Napoli, Archivio di Stato, 1995 (1<sup>a</sup> ed. Napoli, 1872), pp. 2-5.

Fu soltanto ad un mese di distanza dalla primitiva presentazione che il progetto de Dominicis fu portato a conoscenza del nuovo titolare delle Finanze, Francesco Pignatelli, accompagnato da una relazione nella quale il procuratore generale De Marco aveva cura di precisare che «si sono distinte e separate le varie dipendenze, lasciandosi al ministro delle Finanze quella parte, che concerne questo ramo». La risposta breve e frettolosa del Pignatelli non lasciava trapelare grande interesse, limitandosi il ministro ad esprimere una generica approvazione<sup>20</sup>. Ma un appoggio indiretto al de Dominicis venne dalla R. Camera di S. Chiara, la quale il 18 luglio – ancora allo scuro del progetto da lui elaborato e riferendosi quindi al precedente decreto del 21 aprile, che era stato sottoposto al suo parere dal ministro della Giustizia – lamentava le gravi difficoltà che si sarebbero incontrate nell'individuare, all'interno del suo stesso archivio, gli atti riguardanti le università del Regno. Inoltre, a giudizio della Camera, la successiva enucleazione delle carte – così come imponeva la norma – avrebbe sconvolto la struttura dell'archivio di Santa Chiara, quale si era venuta formando sin dal 1735, anno di nascita della Camera Reale<sup>21</sup>. I medesimi inconvenienti – continuavano i consiglieri di Santa Chiara – si sarebbero prodotti negli archivi degli altri tribunali, dove pure sarebbe stato molto problematico scegliere i documenti relativi alle università e dividerli dai restanti processi.

Le critiche dell'importante organismo suonavano così di conferma delle riserve già espresse dal de Dominicis circa la creazione dell'archivio comunale; e un'ulteriore coincidenza di posizioni si sarebbe verificata dopo poco tempo quando la Camera, messa finalmente al corrente del nuovo disegno di Archivio generale, lo fece proprio, sia pure con qualche importante integrazione<sup>22</sup>. Approvata in linea generale l'idea di «richiamarsi in un luogo comodo, decente, e sicuro» tutte le carte degli organi giudiziari soppressi o da sopprimersi, la consulta camerale si preoccupava infatti di disciplinare dettagliatamente il passaggio al costituendo archivio

<sup>20</sup> AS NA, *Segretariato antico*, f. 1, inc.1, il ministro delle Finanze al procuratore generale presso la Corte dei conti, 6 agosto 1808.

<sup>21</sup> Il ministro della Giustizia al segretario della R. Camera, 3 agosto 1808, in AS NA, *R. Camera di S. Chiara. Bozze di consulta*, agosto 1808, citato.

<sup>22</sup> *Ibidem*, 31 agosto 1808. La Camera è dell'opinione che passino all'Archivio generale anche gli archivi dei Banchi, degli Arrendamenti, nonché l'archivio della Cancelleria dei vicerè. Per tutte le carte processuali di cui si propone il versamento si sottolinea l'importanza che esse si collochino «secondo che si appartengano a ciascun tribunale, giunta, o delegazione e non altrimenti» e «nello stesso stato e forma, in cui trovansi».

generale dei «processi finalizzati», sia che si trovassero «già archiviati» sia che fossero invece presso i subalterni degli antichi tribunali; ai processi conclusi S. Chiara voleva aggiungere anche quelli ancora in corso, via via che i nuovi organi giudiziari avessero provveduto a definirli. Nulla invece dicevano i consiglieri a proposito dell'organizzazione interna del futuro istituto, demandandola al ministro dell'Interno.

Nonostante il consenso della R. Camera e malgrado i ripetuti solleciti del de Dominicis, trascorsero altri mesi perché si giungesse alla stesura di una bozza di decreto da parte del dicastero dell'Interno, che recepiva in più punti le indicazioni del «piano», in particolare per quanto concerneva le carte degli organi giurisdizionali soppressi<sup>23</sup>. Secondo il normale *iter* di formazione delle leggi, sarebbe poi toccato alla sezione Interno e Legislazione del Consiglio di Stato prendere in esame il testo per redigerne la versione definitiva da sottoporre alla firma del sovrano. De Dominicis seguì da vicino anche questa fase, pressando più volte il segretario di Stato al fine di accelerare i lavori del Consiglio<sup>24</sup>. Non conosciamo, a causa della perdita dell'archivio del Consiglio di Stato, l'eventuale dibattito che vi si svolse intorno alla bozza presentata dall'Interno. Il 22 dicembre 1808 si giunse infine alla promulgazione del decreto che segna l'atto di nascita dell'Archivio generale del Regno.

L'art. 9 del provvedimento, mentre sottolineava l'esclusiva dipendenza dell'istituto e del suo direttore dal titolare dell'Interno – restando a disposizione degli altri ministri soltanto «d'uso» dell'Archivio, limitatamente ai «rispettivi dipartimenti» – ne ribadiva in sostanza la stretta connessione con gli organi dell'amministrazione attiva. Una connessione che avrebbe poi trovato conferma anche nella struttura dello stabilimento – oggetto di uno specifico decreto l'11 marzo 1810 – articolata, come aveva chiesto il de Dominicis, in divisioni, anche se ridotte a tre dalle quattro inizialmente previste: legislazione e diplomatica, finanze demani e comunale, giudiziario. Sicché l'Archivio generale nasceva con l'esplicita vocazione a porsi al servizio dell'amministrazione – civile in primo luogo, ma anche finanziaria e giudiziaria – per fornirle le informazioni via via necessarie. Parafrasando una celebre definizione, potremmo dire che all'Archivio generale fu asse-

<sup>23</sup> AS NA, *Segretariato antico*, f. 1, inc.1, memoria s.d. (ma ottobre 1808); ministro dell'Interno dal 9 agosto 1808 è l'arcivescovo di Taranto, Giuseppe Capecepatro.

<sup>24</sup> Ma prudentemente si preoccupa anche di mettere il proprio personale destino al riparo di un'eventuale bocciatura del decreto: infatti il 12 ottobre 1808 gli viene riconfermata la nomina a direttore generale dell'Archivio comunale, che continua ad esistere, sia pure soltanto sulla carta (AS NA, *Segretariato antico*, f. 1, inc.1).

gnata la funzione di «arsenal de l'administration». Vero è che, secondo l'art. 13 del decreto, all'Archivio generale sarebbe andata soltanto «una scelta dei processi», da individuare di intesa fra il direttore e il procuratore generale della Corte di cassazione, restando invece gli archivi degli antichi tribunali in possesso dei nuovi organi giurisdizionali<sup>25</sup>. Ragioni diverse – come la carenza degli spazi disponibili nell'antica sede del Grande Archivio della Sommara – possono spiegare il passo indietro compiuto dal decreto rispetto alla bozza ministeriale<sup>26</sup>. Tuttavia, nel breve volgere di qualche anno, la riunione di tutti gli archivi giudiziari in Castelcapuano si sarebbe imposta. Infatti, gli abboccamenti fra de Dominicis – nominato nel frattempo direttore generale del nuovo organismo- e il procuratore generale della Corte di cassazione<sup>27</sup>, anziché procedere alla scelta dei processi, come recitava la norma, sortirono l'esito di riportare alla ribalta la soluzione cara al direttore, cui l'alto magistrato prestò il suo sostegno. Di nuovo sopravvenne una bocciatura da parte del Consiglio di Stato<sup>28</sup>, ma, riesaminata la questione degli archivi giudiziari da una speciale commissione – formata dal nuovo procuratore generale della Cassazione, Carlo Poe-

---

<sup>25</sup> Secondo l'art. 1 del r.d. 22 dicembre 1808 l'archivio della R. Camera di S. Chiara passa alla G. Corte di cassazione, quello del S. R. Consiglio, come pure gli archivi di tutte le giurisdizioni supreme della capitale, al Tribunale di appello, mentre al Tribunale di prima istanza spetta l'archivio della Vicaria civile, dell'Ammiragliato e delle giurisdizioni inferiori e al Tribunale criminale di Napoli quello della Vicaria e delle altre giurisdizioni criminali.

<sup>26</sup> Pur in mancanza di riscontri documentari, si può ipotizzare l'intervento del Consiglio di Stato nella modifica del testo legislativo, forse con l'intento di salvaguardare l'immagine di una continuità nel cambiamento, soprattutto agli occhi del ceto togato, duramente colpito nel potere e nel prestigio dalle riforme francesi (cfr. F. MASTROROBERTI, *Codificazione...* cit., p. 62). L'insufficienza degli spazi fino a quel momento occupati dal Grande Archivio in Castel Capuano era stata segnalata già dal de Dominicis (cfr. n. 16) e dalla bozza ministeriale del decreto 22 dicembre 1808 che all'art. 2 chiedeva di aggiungere ad essi altri locali «da scegliersi tra que' monasteri o banchi soppressi», proprio per ospitarvi gli archivi giudiziari.

<sup>27</sup> Si tratta di Giuseppe Rafaelli, su cui cfr. F. MASTROROBERTI, *Codificazione...* cit., p. 154 n.

<sup>28</sup> Il Consiglio di Stato bocciò l'intero «piano di divisione dell'Archivio generale» steso da de Dominicis con l'accordo del procuratore generale, ufficialmente perché esso assegna all'Archivio generale un personale troppo numeroso. Lo desumiamo dalla lettera del ministro dell'Interno G. Capeceatratto al de Dominicis del 14 giugno 1809 (AS NA, *Segretariato antico*, f. 1, inc.1); nel piano si chiedeva che anche gli atti del Consiglio di Stato, così come quelli della R. Camera di S. Chiara, venissero versati all'Archivio generale che così avrebbe avuto «una serie ininterrotta da Carlo d'Angiò in poi di tutti gli atti regi».

rio, dai procuratori regi presso i tribunali della capitale<sup>29</sup> e dallo stesso direttore – nel dicembre 1811 si giunse a stabilire il passaggio delle scritture delle abolite magistrature all'Archivio generale<sup>30</sup>.

Effettivamente il nuovo istituto, durante i primi anni di vita, segnati dal processo in atto nel Regno di costruzione di un moderno edificio statale, svolse un'intensa collaborazione con gli intendenti ed i magistrati della Corte dei conti che aveva come tema principale la ricerca e l'esame dei documenti atti ad appurare crediti e debiti dei Comuni o a vagliare i titoli di possesso vantati dagli ex feudatari<sup>31</sup>. Tale attività, al servizio dell'amministrazione, trovò il suo ufficiale riconoscimento nella disposizione impartita dal ministro dell'Interno agli intendenti il 18 gennaio 1809, di esigere dalle università il 2 % sopra le loro rendite e di rimetterne una parte all'Archivio generale il quale, non potendo ancora contare su di un apposito stanziamento in bilancio, se ne serviva per sopperire a varie esigenze, non ultima quella di corrispondere il soldo al personale.

Sorto per un verso in stretto collegamento con le esigenze amministrative del nuovo Stato, per l'altro, in linea con l'esperienza della Francia rivoluzionaria, l'Archivio generale veniva destinato ad un «uso» pubblico<sup>32</sup>, che, sulla scorta dell'art. 10 del decreto istitutivo, consentiva a «ciascuno» – dunque anche ad un privato cittadino – di chiedere copia dei documenti in esso conservati. Anche a questo riguardo possiamo rilevare la concordanza del testo normativo con quanto era venuto suggerendo il de Dominicis. Secondo i suoi disegni, infatti, la creazione dell'Archivio generale era fina-

<sup>29</sup> Viene costituita il 20 ottobre 1810 dal ministro della Giustizia, F. Ricciardi affinché «si compia il riordinamento degli archivi dei Tribunali di questa capitale e si formi contemporaneamente la divisione giudiziaria dell'Archivio generale» (AS NA, *Procura generale presso la Corte di cassazione*, fasc. 28).

<sup>30</sup> Lo dispone l'art.8 del r.d. 3 dicembre 1811, poi ripreso dal «regolamento per la riunione di tutte le scritture appartenenti alle vecchie giurisdizioni della capitale e per la loro classificazione nell'Archivio generale» emanato il 16 luglio 1812. Il concentramento degli atti processuali nel nuovo istituto si rivelerà molto più lungo e laborioso del previsto, soprattutto per la difficoltà incontrata dalle autorità nel recupero delle carte in mano ad ex subalterni giudiziari.

<sup>31</sup> Lo si desume dai registri copialettere relativi al periodo (AS NA, *Segretariato antico*, f. l citato).

<sup>32</sup> La pubblicità degli archivi, sia pure in un senso determinato e circoscritto, non era però ignota presso i Borbone (cfr. F. DE NEGRI, *Segreto, pubblico, inutile: il destino delle carte nel Grande Archivio napoletano*, in AA. VV., *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento. Atti del convegno di studi, Napoli, 5-6 novembre 1997*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2000, pp. 255-272).

lizzata anche a mettere finalmente a disposizione dei privati, riunite in un solo locale, «tutte le scritture che loro possono bisognare», in modo da assicurare «le proprietà, ed i giusti legali titoli» ed evitare «molte liti»<sup>33</sup>. Fra tali atti andavano annoverati in primo luogo i processi che invece, affermava de Dominicis, erano sempre stati «i più trascurati, i più mutilati, i più dispersi», perché spesso, abbandonati nelle mani della folta schiera dei subalterni giudiziari, diventavano oggetto di lucroso, quanto disinvolto commercio. Il recupero delle carte processuali e la loro riunione in un unico istituto di conservazione venivano così a rappresentare il punto di saldatura degli «interessi» dei «pubblici stabilimenti» con quelli dei «particolari».

Successivamente un tariffario, pubblicato l'11 marzo 1810<sup>34</sup>, avrebbe disciplinato puntigliosamente, i diritti «da esigersi nell'Archivio generale» per le richieste di «cercatura» e copia di documenti presentate dai privati, essendo invece esentati dal relativo pagamento il direttore dei demani, i procuratori regi e gli intendenti.

Il riconoscimento dell'utilità dell'Archivio generale, da un lato per i privati, dall'altro per la pubblica amministrazione, valse ad assicurarne, in quei primi anni di attività, non solo l'importanza ma persino l'esistenza, viste le gravi ristrettezze del bilancio statale. Non a caso, dunque, il direttore dell'Archivio generale tornò con insistenza a difendere la nuova istituzione contro quanti tendevano a considerarla «solamente un deposito di carte antiche, sterili agli atti presenti». In realtà non era del tutto assente, nelle relazioni del de Dominicis come nel decreto istitutivo, il riferimento alle carte dell'Archivio quali «preziosi monumenti» da cui «il letterato, l'amico della patria» potevano attingere notizie per la «letteratura e la storia del Regno». Ma si trattava di affermazioni generiche, formulate da chi, avvezzo a considerare i documenti come strumento di prova o come supporto burocratico, ne percepiva solo vagamente il valore di fon-

---

<sup>33</sup> Nella memoria del 24 giugno 1808, già citata, de Dominicis fa cenno alla delicata questione dell'«archivio per i contratti detto de' Notai», a lungo dibattuta nel Regno, che aveva trovato «un fievole riparo» con il «pubblico generale archivio» – come è noto progettato dal Tanucci nel 1741 ed infine istituito nel 1786 – di cui in qualche modo il nuovo istituto dovrebbe rappresentare, secondo i suoi intendimenti, l'ideale prosecuzione e il coronamento (cfr. F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale. I contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1989); tuttavia anche durante il decennio i due organismi conducono esistenza separata.

<sup>34</sup> È annesso al r. d. Il marzo 1810 che disciplina l'organizzazione interna dell'Archivio generale.

ti storiche. Significativo, a tale proposito, l'atteggiamento ambiguo dei padri fondatori verso la parte più antica delle scritture ereditate dall'archivio grande della Sommaria. Il cosiddetto archivio della Zecca comprendeva, come scriveva de Dominicis, «i registri dei sovrani angioini e durazzeschi fin dall'anno 1268», nonché «un solo registro dell'imperatore Federico II dell'anno 1239, e moltissime carte sciolte fin dal X secolo». La conservazione dell'importante nucleo documentario nell'Archivio generale fu assicurata fin dal suo sorgere ed anzi il direttore, nel predisporre l'organizzazione interna, ideò un'apposita divisione, la prima, per raccogliervi «tutte le antiche carte, che riguardano gli atti della storia del governo». Tuttavia, valutandone poi l'interesse alla luce delle esigenze di natura eminentemente pratica che soprintendevano all'attività del nuovo stabilimento, lo stesso de Dominicis doveva ammettere che «la scrittura antica non ad altro è necessaria che per una notizia storica», mentre solo «in qualche caso particolare» se ne potevano trarre elementi su «l'origine di qualche diritto»<sup>35</sup>.

All'epoca soltanto una ristretta cerchia di eruditi ed antiquari era avvezza ad attingere dagli archivi materiale per i suoi studi paleografici e diplomatici<sup>36</sup>. Gli addetti all'Archivio generale, dal canto loro, in massima parte provenienti dai ranghi delle disciolte amministrazioni, se erano perfettamente in grado di ritrovare nelle carte le notizie richieste da privati e funzionari, grazie alla lunga pratica, apparivano però «sfornti di qualunque cognizione teorica, ed istruiti di caratteri antichi solo per quella parte che l'esperienza ha loro additata». L'osservazione fu formulata da una commissione di tre membri, fra cui Davide Winspeare, che venne nominata nel febbraio 1810 dal ministro dell'Interno Giuseppe Zurlo, allo scopo di determinare la pianta organica dell'istituto e di selezionare, nella folla degli aspiranti all'impiego, gli individui più idonei<sup>37</sup>. La commissione ebbe cura di designare almeno uno fra gli antichi «ufficiali» di ciascun particolare archivio, allo scopo di metterne a profitto la conoscenza della relativa documentazione. Ma il suo operato andò ben oltre i confini del-

<sup>35</sup> AS NA, *Segretariato antico*, fs I, inc. I, memoria s.a. (ma M. de Dominicis) e s.d., citato.

<sup>36</sup> cfr. B. CAPASSO, *Gli Archivi e gli studi paleografici e diplomatici nelle province napoletane fino al 1818*, Napoli, Giannini, 1885.

<sup>37</sup> AS NA, *Segretariato antico*, f. I, citato; in un primo momento si è data la precedenza a considerazioni politiche piuttosto che di bilancio, accordando l'impiego a tutti i richiedenti, senza avere una chiara percezione delle capacità di spesa dell'Archivio generale. La commissione deve procedere perciò alla «restrizione delle piazze».

l'incarico affidatole; alcune delle sue proposte erano infatti destinate ad incidere profondamente sullo sviluppo futuro dell'Archivio generale, gettando le basi per una sua qualificazione anche in senso culturale. Avuto modo di constatare, come abbiamo accennato, la scarsa preparazione degli impiegati in quel momento in servizio, meri «conservatori di carte», la commissione sottolineò, in una relazione al ministro, la necessità «di provvedere l'Archivio d'impiegati istruiti, i quali (...) possano conservare e diffondere lo studio della diplomatica del Regno». A questo fine si delineava la «creazione di un alunnato non minore di quattro, e non maggiore di sei piazze da provvedersi per concorso»; gli alunni avrebbero avuto come proprio «lavoro esclusivo» la redazione di repertori, dei quali l'Archivio era quasi completamente sprovvisto, «il più opportuno mezzo – a giudizio dei commissari – per istruir/li (...), avvezzarli alla lettura delle carte antiche, far loro conoscere la paleografia dei tempi barbari». Forti della preparazione così acquisita, gli alunni avrebbero poi potuto aspirare ad occupare le piazze dell'Archivio, via via che si fossero rese vacanti, superando un nuovo esame avente ad oggetto la «paleografia antica e de' mezzi tempi», «l'arte critica, ed arte diplomatica».

Il meccanismo così ideato di progressivo ricambio del personale si connetteva con un'altra significativa proposta della commissione, favorevole a che l'Archivio generale richiamasse a sé – così essa si esprime – l'archivio Diplomatico. Quest'ultimo, in realtà, aveva vissuto una vicenda del tutto autonoma, che datava dalla prima restaurazione borbonica<sup>38</sup>, ricevendo poi dai francesi uno status indipendente rispetto all'altro istituto, anche dal punto di vista logistico. Esistevano però gravi difficoltà nel reperire per l'archivio Diplomatico una sistemazione decorosa e permanente, complice la carenza di edifici pubblici disponibili. La commissione ebbe perciò buon gioco nell'ottenere l'aggregazione all'Archivio generale dei diplomi recuperati dal benemerito Luigi Cavallo, dopo il sacco dei monasteri soppressi nel 1799 e conservati allora nel convento di S. Gaudioso. Diverse le argomentazioni sviluppate a sostegno della sua richiesta: l'Archivio generale «manca/va/ quasi intieramente di atti antecedenti alla dinastia angioina», mentre in quello Diplomatico potevano trovarsi «carte normanne, longobarde, e forse anche carte greche»; era per di più «irregolare lo scindere l'Archivio generale, l'interrompere le serie cronologiche degli atti, e dei diplomi, tenendo in due diversi locali le carte delle

<sup>38</sup> cfr. A. ZAZO, *Un ignorato archivio napoletano della mezzana età (1800-1811)*, in AA. VV., *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol.III, Napoli, L'Arte tipografica, 1959, pp. 261-81.

stesse epoche e delle stesse dinastie; trattandosi infine di carte «forse le più pregevoli fra la massa di quante se ne conservano», poteva risultare «poco sicuro» custodirle fuori dell'Archivio generale. Ma possiamo immaginare che fra tutte le motivazioni esposte, particolarmente convincente agli occhi di Zurlo – viste le ristrettezze finanziarie del Regno – risultasse quella relativa alla scarsa «economicità» dell'esistenza di «due diverse officine». Restavano inoltre da recuperare altre «carte antiche», non meno preziose, che erano state disperse in seguito alle soppressioni avvenute successivamente al '99, nella capitale e in provincia. Anche a queste si indirizzava l'attenzione della commissione che richiedeva allo scopo l'intervento «delle persone più istruite» nella materia, le quali avrebbero dovuto curare, nel contempo, la stesura di un codice diplomatico, «di cui manchiamo – notavano i commissari – mentre abbiamo per formarlo più elementi di quelli che hanno avuto le altre nazioni».

Il progetto della commissione fu recepito integralmente dal ministro Zurlo: aggregato l'archivio Diplomatico nel giugno 1811<sup>39</sup>, ne condivisero le sorti, passando in forza all'Archivio generale, gli addetti Emanuele Caputo e Luigi Cavallo, esperti paleografi e diplomatisti. Una nuova «commissione generale degli archivi del regno», che aveva al suo interno Alessio Pelliccia, professore di critica diplomatica nella R. Università, fu eretta il 3 dicembre 1811 con il compito, fra l'altro, di dirigere il recupero delle carte disperse e la formazione dei repertori. Con lo stesso decreto fu sancita la creazione dell'alunnato, che di lì a poco avrebbe accolto i primi quattro allievi. Sicché all'attività di natura amministrativa – che sarebbe rimasta comunque a lungo prevalente, per tutto l'Ottocento – veniva ad affiancarsi quella di studio e di ricerca, alla quale fu impresso un indirizzo paleografico-diplomatistico; ed anche in questa direzione i suggerimenti della commissione generale avrebbero pesato a lungo sui futuri destini dell'Archivio generale.

---

<sup>40</sup> Il ministro affida al consigliere di Stato Melchiorre Delfico il compito di curare il trasporto delle carte dell'Archivio diplomatico nonché quello di sovrintendere alla loro «classificazione cronologica» (AS NA, *Ministero dell'Interno*, 11 inventario, f. 3560). Il Delfico, recatosi ad ispezionare il deposito di S. Gaudioso, ne dipinge la situazione a tinte fosche, concludendo che l'archivio stesso «implora con sollecitudine» di essere tratto in salvo. Più difficile e dibattuta è l'acquisizione delle pergamene provenienti dall'amministrazione dei demani, a causa dell'opposizione del suo direttore generale e del ministro delle Finanze.